



COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
PROVINCIA DI MODENA

Codice Fiscale e Partita IVA 00242970366

Tel.(059) 75.99.11 - Fax (059) 73.01.60

E-mail: info@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

***Regolamento comunale
per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche
e per l'applicazione della relativa
tassa***

Il presente regolamento:

- è stato **approvato** con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 43/5 del 30/06/1994 (deduzioni a richiesta di chiarimenti da parte del CO.RE.CO relativamente alla delibera di Consiglio C.le n. 29/9 del 29/04/1994) ed è **entrato in vigore** in data **25/08/1994** come specificato nel precitato atto deliberativo n. 43/5;
 - è stato **modificato** con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 31/3 del 18/04/1996, esecutivo in data 08/05/1996;
 - risulta **aggiornato** alle **tariffe** approvate con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 107 del 06/12/2005.

SOMMARIO

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art.1 Disposizioni generali
- Art.2 Occupazioni permanenti e temporanee
- Art.3 Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art.4 Procedimento per il rilascio delle concessioni
- Art.5 Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art.6 Prescrizioni per le occupazioni
- Art.7 Divieto temporaneo di occupazione
- Art.8 Decadenza della concessione
- Art.9 Revoca della concessione
- Art.10 Rinnovo delle concessioni
- Art.11 Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art.12 Disposizioni generali
- Art.13 Graduazione della tassa - Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche
- Art.14 Criteri per la determinazione della tassa
- Art.15 Tariffe
- Art.16 Maggiorazioni e riduzioni
- Art.17 Esenzione dalla tassa
- Art.18 Denuncia e versamento della tassa
- Art.19 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art.20 Sanzioni
- Art.21 Norme finali

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art.1 **Disposizioni generali.**

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art.2 **Occupazioni permanenti e temporanee.**

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art.3 **Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.**

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere:

le generalità, il domicilio, il codice fiscale del richiedente;

il motivo ed oggetto dell'occupazione;

la durata dell'occupazione, la superficie occupata e l'ubicazione esatta;

la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 15/11/93 n.507.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art.4 **Procedimento per il rilascio delle concessioni.**

Le domande sono assegnate al competente ufficio tecnico comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art.7 della L.241/90, a rendere noto l'avvio del procedimento, che dovrà concludersi entro 30 gg. dalla data di ricevimento della richiesta, così come stabilito dalla Legge 241/90, art.2 comma 3.

In caso di diniego questo viene comunicato nei termini sopra previsti, con i motivi del medesimo.

Art.5

Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità, il domicilio, il codice fiscale del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione con le modalità che stabilirà l'Amministrazione Comunale;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, per la durata massima di anni 10.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art.6

Prescrizioni per le occupazioni.

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Art.7

Divieto temporaneo di occupazione.

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art.8

Decadenza della concessione.

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;

- la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

Art.9

Revoca della concessione.

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art.10

Rinnovo delle concessioni.

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 15 giorni prima della scadenza.

Art.11

Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali.

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art.12

Disposizioni generali.

Sono soggette alla Tassa Comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15/11/93 n.507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al demanio statale.

Art.13

Graduazione della tassa.

Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art.12 sono state classificate con delibera di G.C. n.229/1 del 14/4/94 come segue:

A) CATEGORIA 1[^]- Strade, spazi ed aree pubbliche ricomprese all'interno della delimitazione del centro abitato, così come definito con deliberazione G.C.n.151/1 del 7/3/94 e precisamente:

- Savignano Capoluogo:

- VIA MARCHE;
- VIA ROMA;
- VIA VIGNA;
- VIA TRENINO ALTO ADIGE DAL N.1 AL N.17 (CURVA SAGRATO);
- VIA CRESPELLANI;
- VIA CASTELLO DAL N.1 AL N.35;
- VIA MARCONI;
- VIA EMILIA ROMAGNA;
- VIA DOCCIA;
- VIA GALDELLO;
- VIA GRAMSCI;
- VIA SICILIA;
- VIA PIEMONTE;
- VIA LAZIO;
- VIA AOSTA;
- VIA LOMBARDIA;
- VIA TOSCANA;
- VIA LIGURIA;
- VIA UMBRIA;
- VIA ABRUZZO;
- VIA CAMPANIA;
- VIA VENETO;
- VIA S.ANNA
- VIA DELLA VECCHIA (Privata);
- VIA CALABRIA;
- VIA SARDEGNA.

- Località Mulino:

- VIA MOMBRINA DAL N.1 AL N.11;
- VIA MICHELANGELO;
- VIA RAFFAELLO SANZIO;
- VIA GIOTTO;
- VIA GRAZIOSI;
- VIA CARDUCCI;
- VIA FOSCOLO;
- VIA COSTA;
- VIA TASSO;
- VIA TASSONI;
- VIA MANZONI;
- VIA VERDI;
- VIA CHE GUEVARA DAL N.1 AL N.126.

- Località Magazzino:

- VIA MATTEOTTI DAL N.1 AL N.98;
- VIA FALLOPPIE DAL N.1 AL N.98 (Incrocio S.P.14);
- VIA MAGAZZINO DAL N.2810 AL N.3155;
- VIA S.ALLENDE.

- Località Formica:

- VIA RINALDI;
- VIA GRANDI;

- VIA TEVERE;
- VIA XXV APRILE DAL N.1 AL N.378;
- VIA SECCHIA;
- VIA TREBBIA;
- VIA PIAVE;
- VIA ISONZO;
- VIA TARO;
- VIA MINCIO;
- VIA VOLTURNO;
- VIA LIRI;
- VIA TICINO;
- VIA ADDA;
- VIA PANARO;
- VIA GENOVA (Privata da Toschi in poi);
- VIA RENO;
- VIA ARNO;
- VIA ADIGE;
- VIA PO';
- VIA GOBETTI;
- VIA RESISTENZA;
- VIA COCCHI;
- VIA MARCHIANI;
- VIA F.LLI CERVI;
- VIA AMENDOLA;
- VIA MIGLIOLI;
- VIA MAZZI;
- VIA BRENTA;
- VIA RUBICONE.
- **Località Garofano:**
- VIA XXV APRILE DAL N.1216 AL BIVIO CON LA S.S.623;
- VIA DEL LAVORO DAL BIVIO CON VIA TORINO AL BIVIO CON LA S.S.623;
- VIA VITTORIA;
- VIA PARMA;
- VIA REGGIO EMILIA;
- VIA MODENA;
- VIA BOLOGNA;
- VIA FABBRICO;
- VIA MILANO;
- VIA MONTEFIORINO;
- VIA MARZABOTTO;
- VIA TORINO;
- VIA 1° MAGGIO.

B) CATEGORIA 2^ - Strade, spazi ed aree pubbliche del restante territorio comunale e precisamente:

- **Savignano capoluogo:**
- VIA FRIULI;
- VIA PUGLIE;
- VIA TRENTO ALTO ADIGE DAL N.17 (Curva Sagrato) AI CAMPI;
- VIA MONTICELLI;
- VIA CASTELLO DAL N.35 ALL' INCROCIO CON LA S.S.569 VIA CLAUDIA;
- VIA BASILICATA;
- **Località Mulino:**

- VIA MOMBRINA DAL N.11 ALL'INCROCIO CON VIA MONTICELLI;
- VIA DEI CESARI;
- VIA MENEGORO;
- VIA BOCCHIROLO;
- VIA LEOPARDI (Privata);
- VIA MONTICELLI;
- VIA PASCOLI;
- VIA CURIEL;
- VIA CONFINE;
- VIA KENNEDY;
- VIA TURATI;
- VIA S.GIOVANNI;
- VIA CHE GUEVARA DAL N.126 ALL'INCROCIO CON VIA MONTICELLI;
- VIA ROCCA;
- VIA MANELLE.
- **Località Magazzino:**
- VIA MATTEOTTI DAL N.98 AI CAMPI;
- VIA DON MINZONI (Privata);
- VIA GHANDI;
- **Località Formica:**
- VIA BAROZZI;
- VIA CASSINO;
- VIA MOSTINO;
- VIA XXV APRILE DAL N.378 AL N.1216;
- VIA BARCHE.
- **Località Garofano:**
- VIA DEL LAVORO DAL BIVIO CON VIA TORINO AL CONGIUNGIMENTO CON VIA XXV APRILE;
- VIA GHIARELLA;
- VIA BELVEDERE.

Art.14

Criteria per la determinazione della tassa.

Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di Legge e del presente Regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee, la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste all'art.13, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

La superficie dei passi carrai si determina moltiplicando la larghezza del passo misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale". Gli accessi carrabili "a raso" sono assoggettabili a tassazione qualora il titolare della concessione richieda il cartello a norma delle disposizioni previste dal Codice della Strada.

Art.15

Tariffe.

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art.13 e sono allegate al presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle misure giornaliere di tariffa di cui all'allegato -TARIFFE-.

A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:

- a) occupazioni fino a 12 ore: riduzione del 20 per cento;
- b) occupazioni da 12 a 24 ore: riduzione del 10 per cento.

Per le occupazioni di durata superiore a 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 30 per cento.

Si applicano inoltre le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art.16 del presente regolamento.

Art.16

Maggiorazioni e riduzioni.

- Per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50%.

- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

Oltre alle altre maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge, sono stabilite le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) riduzione del 25 per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- b) aumento del 10% per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

In tutti gli altri casi sopra non considerati per i quali la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni o aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

Art.17

Esenzione dalla tassa.

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del D.Lgs. 15/11/93 n.507. Sono esenti inoltre le occupazioni relative a manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area non ecceda i 10 mq.

Art.18

Denuncia e versamento della tassa.

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuata nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Art.19

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art.51 del D.Lgs. 507/1993.

Art.20

Sanzioni.

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art.53 del D.Lgs.507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art.106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3/3/1934 n.383 (e successive modificazioni), della L.24/11/1981 n.689 (e successive modificazioni) e del D.Lgs. 30/4/1992 n.285 (e successive modificazioni).

Art.21

Norme finali.

Per quanto non disposto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 15/11/1993 n.507 così come integrato e modificato dal D.Lgs.28/12/1993 n.566.

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
PROVINCIA DI MODENA

ALLEGATO AL REGOLAMENTO
PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

TARIFFE
PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(approvate con deliberazione di Giunta C.le n. 107 del 06/12/2005)

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico, di spazi sottostanti e soprastanti il suolo stesso.
Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima.....€. 24,50

Categoria seconda..... €. 22,00

- B) Occupazione con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%):

Categoria prima.....€. 7,36

Categoria seconda..... €. 6,60

- C) Occupazioni con passi carrabili.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):

Categoria prima.....€. 12,26

Categoria seconda..... €. 10,98

- D) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A.

- E) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art.46 del D.Lgs.507/1993.

La tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni Km. lineare o frazione e per anno..... €. 322,79

- F) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.
Per ogni apparecchio e per anno:

Categoria prima.....€. 19,36

Categoria seconda.....€. 9,69

- G) Distributori di carburante:
occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Categoria prima.....€. 58,10

Categoria seconda.....€. 29,05

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi, ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico, di spazi soprastanti e sottostanti il suolo medesimo.

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima.....€. 1,92

Categoria seconda..... €. 1,61

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1) Occupazioni di prima categoria:

-fascia oraria dalle ore 8 alle ore 12 - misura di tariffa per complessive quattro ore- €. 0,90 al mq.

-fascia oraria dalle ore 12 alle ore 16 - misura di tariffa per complessive quattro ore “ 0,65 al mq.

-fascia oraria dalle ore 16 in poi - misura di tariffa complessivamente applicabile “ 0,37 al mq.

2) Occupazioni di seconda categoria:

-fascia oraria dalle ore 8 alle ore 12 - misura di tariffa per complessive 4 ore €. 0,84 al mq.

-fascia oraria dalle ore 12 alle ore 16 - misura di tariffa per complessive 4 ore “ 0,57 al mq.

-fascia oraria dalle ore 16 in poi - misura di tariffa complessivamente applicabile “ 0,20 al mq.

4. non inferiore a 15 giorni (riduzione del 30%):

Categoria prima€. 1,35

Categoria seconda..... €. 1,13

B) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 70%:

Categoria prima.....€. 0,58

Categoria seconda.....€. 0,49

C) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui alla lettera A) sono ridotte del 50%:

Categoria prima.....€. 0,96

Categoria seconda.....€. 0,81

D) Per le occupazioni indicate alla successiva lett. F), per i fini di cui all'art.46 del D.Lgs. 507/93, le tariffe di cui alla lettera A) sono ridotte del 50%:

Categoria prima.....€. 0,96
Categoria seconda.....€. 0,81

E) Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe di cui alla lettera A) sono aumentate del 10%:

Categoria prima.....€. 2,13
Categoria seconda.....€. 1,78

F) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe di cui alla lettera A) sono ridotte dell'80%:

Categoria prima.....€. 0,38
Categoria seconda.....€. 0,33

G) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50%:

Categoria prima.....€. 0,96
Categoria seconda.....€. 0,81

H) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, superiori a 10 mq., culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%:

Categoria prima.....€. 0,38
Categoria seconda.....€. 0,33

I) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art.47 del D.Lgs. 507/1993.

La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:

a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.:

Categoria prima.....€. 12,91
Categoria seconda.....€. 6,45

b) oltre un km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.:

Categoria prima.....€. 19,36
Categoria seconda.....€. 12,91

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 gg. la tassa è maggiorata come segue:

a) Categoria prima: fino a 90 gg.(aumento del 30%) € 16,79
oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. (aumento del 50%) € 19,36
di durata superiore a 180 gg. (aumento del 100%) € 25,83

Categoria seconda: fino a 90 gg.(aumento del 30%) € 8,39
oltre i 90 gg. e fino a 180 gg.(aumento del 50%) € 9,69
di durata superiore a 180 gg.(aumento del 100%) € 12,91

b) Categoria prima: fino a 90 gg.(aumento del 30%) € 25,18
oltre i 90 gg. e fino a 180 gg.(aumento del 50%) € 29,05
di durata superiore a180 gg.(aumento del 100%) € 38,74

Categoria seconda: fino a 90 gg.(aumento del 30%) € 16,79
oltre i 90 gg. e fino a 180 gg.(aumento del 50%) € 19,36
di durata superiore a180 gg.(aumento del 100%) € 25,83

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.